

Trasmissione con PEC

S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC
Via delle Ville n. 48/3
Guastalla (RE)
pec: info@pec.seaimpiantieletrici.com

Oggetto: Contratto di affidamento dei “LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO COMPLETO DI LANTERNE E CENTRALINA PER SENSO UNICO ALTERNATO PRESSO “FORNICE A” SU SP35 IN COMUNE DI GUASTALLA” - CIG ZBC341B711

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. del/...../..... sono stati affidati a Codesta Impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo netto di € 3.000,00;
- la presente vale come documento contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sottoscrittore del presente atto e l'Impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC con sede legale in Via delle Ville n. 48/3 a Guastalla (RE), rappresentato dal Sig. Matteo Fiaccadori, sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

- 1) La Provincia affida all'Impresa di cui sopra, che accetta, i lavori installazione di un impianto semaforico temporaneo, completo di lanterne e centralina, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, presso il ponte denominato “Fornice A”, sulla SP35 “Guastalla-ponte Po”, in Comune di Guastalla che dovranno essere realizzati nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia ed in particolare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con il Decreto Presidenziale citato in premessa.
L'impresa dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'esecuzione dei presenti lavori ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi.
- 2) L'Impresa, a mezzo del Sig. Matteo Fiaccadori, suo legale rappresentante, si obbliga ad eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme e alle disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare in corso d'opera. L'Impresa dichiara, inoltre, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Impresa per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.
- 3) Il termine è fissato in giorni 30 dalla data di stipula del contratto.

4) L'ammontare del corrispettivo dei lavori è di importo netto di 3.000,00 corrispondenti a lordi € 3.660,00.

5) La Provincia provvederà al pagamento in un'unica soluzione al termine dei lavori, per ogni singolo intervento, come certificati dalla Provincia stessa a seguito di contabilità a misura, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

6) Ai sensi della Legge 136/2010 l'Impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Istituto Bancario - Agenzia di - c/c con Cod. IBAN: IT, intestato all'Impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC con sede legale in Via delle Ville n. 48/3 a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357.

L'impresa dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è il Sig. Matteo Fiaccadori nato a il / /, CF:

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo della Gara (CIG) che è ZBC341B711.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

7) Il pagamento delle spettanze avverrà in due soluzioni:

- il 25% del totale ad avvenuto montaggio ed allaccio dell'impianto semaforico per la regolazione del senso unico alternato;
- il 35% del totale trascorsi 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto
- Il restante 40% quando l'impianto verrà rimosso;

8) L'impresa ha consegnato la polizza RCT/RCO della compagnia assicurativa Generali S.p.A. - agenzia TG4/00, n. 761602386, con massimale pari a 2.500.000,00, in corso di validità;

9) E' vietata la cessione del presente contratto.

- 10) L'Impresa deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Provincia. Le attrezzature, macchine, ecc. devono essere utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'Impresa, in accordo con la Provincia, effettuerà sopralluogo nei luoghi dove si svolgerà il lavoro e verrà informata dei rischi presenti e delle precauzioni da adottare. L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare, verificate in seguito al sopralluogo di cui dovrà essere redatto verbale. L'Impresa si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi e a segnalare alla Provincia eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Provincia si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.
- 11) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici recate dal D.P.R. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.
- 12) L'Impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.
- 13) Il fatto che i subappalti non siano stati autorizzati alla data odierna non esime l'Impresa, in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei precedenti, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Provincia. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Provincia e l'Impresa, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. 50/2016.
- 14) Non si fa luogo a revisione prezzi.
- 15) L'impresa ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza. Tale documento, di cui non viene data lettura per esplicita volontà delle parti, si intende qui integralmente riportato in quanto facente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato. Il Committente, Ing. Valerio Bussei, ha sottoscritto il suddetto Piano Operativo di Sicurezza. L'impresa si impegna ad apportare entro 5 giorni dalla richiesta, tutte le integrazioni o

modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che potranno essere richieste dalla committenza. In caso di ritardo nella trasmissione delle integrazioni o modifiche, si potrà applicare una penale di 0,5% *dell'ammontare netto contrattuale* per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

- 16) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 *per cento dell'ammontare netto contrattuale* e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Nel caso che l'Impresa non utilizzi in modo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all'apertura dei cantieri stradali, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra il 2% e 5% *dell'ammontare netto contrattuale* per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, accertato dalla Direzione Lavori.

Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori.

Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, La Provincia si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell'Amministrazione.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

- 17) Per la risoluzione e per il recesso dal contratto si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
- 18) La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.
- 19) La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
- 20) Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.
- 21) Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.
- 22) Per la risoluzione di eventuali controversie si applica la disciplina di cui agli artt. 204 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
- 23) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Impresa dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:
Punto 6 (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);
Punto 7 (modalità di pagamento);
Punto 9 (divieto di cessione del contratto);

Punti 11-12-13 (tutela dei dipendenti e responsabilità per inosservanza normativa);
Punto 14 (esclusione revisione prezzi);
Punto 15 ultimo comma (penali in caso di ritardo nelle modifiche del POS);
Punto 16 (penali);
Punto 17 e 18 (risoluzione del contratto e modalità di risoluzione delle controversie).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:
IL DIRIGENTE

f.to Ing. Valerio Bussei

L'IMPRESA:

S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC
f.to Matteo Fiaccadori

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”